




Dott. ALFONSO COLOMBO
NOTAIO

Agenzia delle Entrate
Ufficio di Milano 3
REGISTRATO

il 27/03/2014
al N. 5151
Serie 1T
Imp. € 356,00

IL CAPO AREA SERVIZI



N. 158.916 REP.

N. 27.157 RACC.

VERBALE DI PARTE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ "TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A." IN VIA BREVE "T.I.P. S.P.A." OVVERO "TIP S.P.A." CON SEDE IN MILANO.

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattordici, questo giorno 27 (ventisette) del mese di marzo, alle ore 8.30 (otto e minuti trenta).

In Milano, nella casa in via Pontaccio n. 10.

Davanti a me dott. COLOMBO ALFONSO, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è presente il dottor:

- GIOVANNI TAMBURI, nato a Roma il giorno 21 aprile 1954, domiciliato per la carica a Milano, via Pontaccio n. 10.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, agendo nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante della società

"TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A."

in via breve "T.I.P. S.P.A."

ovvero "TIP S.P.A."

con sede in Milano, Via Pontaccio n. 10, con il capitale sociale sottoscritto e versato per euro 74.236.260,80, diviso in n. 142.762.040 azioni da nominali euro 0,52 cadauna, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 10869270156, richiede la mia assistenza per la redazione del verbale relativo alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della riunione del consiglio di amministrazione della società suddetta convocata per oggi, in questo luogo e per le ore 8.30, con avviso comunicato agli aventi diritto con messaggio di posta elettronica il giorno 25 marzo 2014 per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Integrazione della delibera di emissione del prestito obbligazionario di cui al punto 1 dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2014. Delibere inerenti e conseguenti.

Omissis

Ed io notaio, aderendo alla richiesta, do atto dello svolgimento della riunione consiliare relativa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno.

Ai sensi di legge e di statuto assume la presidenza della riunione il qui intervenuto presidente del consiglio di amministrazione della società dott. Giovanni Tamburi, il quale, dopo aver confermato, assenzienti i presenti, me notaio per la redazione del verbale relativo al predetto argomento in discussione, ed aver constatato:

- che l'avviso di convocazione è stato tempestivamente inviato agli aventi diritto come detto sopra;
- che oltre ad esso presidente, sono presenti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, quali risultano dal documento qui allegato sotto la lettera "A",

dichiara l'odierna riunione regolarmente costituita per validamente discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Introducendo la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda anzitutto che l'art. 2410 del codice civile, in caso di mancata diversa disposizione dello statuto sociale, attribuisce all'organo amministrativo la competenza all'emissione di obbligazioni non convertibili e che l'art. 2412 del codice civile esclude la sussistenza di limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni se queste sono destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

L'art. 10.1 dello Statuto sociale vigente, a sua volta, conferma che "La Società può emettere a norma di legge obbligazioni nominative o al portatore, anche del tipo convertibile o con warrant".

Tanto premesso, il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società del 4 marzo ultimo scorso (di cui al verbale del medesimo 4 marzo 2014, n. 158.682/27.82 di mio rep., reg. all'Agenzia delle Entrate di Milano 3 il 5 marzo 2014 al n. 3674 - Serie 1T) ha deliberato, tra l'altro, di autorizzare l'emissione, entro il termine del 31 dicembre 2014 di un prestito obbligazionario non convertibile per un ammontare complessivo massimo di euro 100.000.000, della durata di 6 anni dalla data di emissione, rappresentato da massime n. 100.000 obbligazioni del valore nominale unitario di euro 1.000 ciascuna, da offrire ed emettere ad un prezzo di emissione, da determinare in dipendenza delle condizioni di mercato, e in ogni caso non superiore al 100% del valore nominale delle stesse, ad un tasso fisso nominale annuo ricompreso in un intervallo tra il 4,75% e il 5,25% e, conseguentemente, di promuovere un'offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni, destinata al pubblico indistinto in Italia nonché ad investitori qualificati in Italia e ad investitori istituzionali all'estero da effettuarsi mediante la piattaforma MOT di Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente ricorda che il predetto Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di stabilire in una successiva riunione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei limiti sopra indicati - tenuto conto, tra l'altro, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario dell'Emittente e del gruppo facente capo alla stessa, delle condizioni del mercato in prossimità dell'avvio dell'offerta, delle eventuali indicazioni di prezzo pervenute da parte degli investitori istituzionali, nonché della prassi di mercato per operazioni similari - a titolo meramente indicativo e non esaustivo: (a) il prezzo di emissione definitivo e l'importo della cedola delle obbligazioni definitivo, ricompreso nei limiti e nell'intervallo di cui sopra; (b) ogni altro termine e condizione dell'emissione e dell'offerta delle obbligazioni.


Il Presidente ricorda inoltre che nel corso della riunione del 4 marzo scorso è stata acquisita agli atti della riunione stessa la bozza del Regolamento recante la disciplina del prestito obbligazionario, e che il medesimo Consiglio ha dato espresso mandato al Presidente e all'Amministratore delegato in via tra loro disgiunta e fermi i limiti e le modalità di cui alle delibere assunte in tale riunione, per apportare a detto Regolamento tutti gli aggiornamenti e tutte le modifiche che si rendessero necessari od opportuni in sede di emissione, nonché per integrare il testo con le condizioni definitive delle obbligazioni e del relativo prestito obbligazionario che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione in una successiva seduta nonché anche a seguito di richieste da parte delle competenti Autorità ai fini del deposito presso Consob e presso Borsa Italiana S.p.A.

Il Presidente illustra quindi la proposta di deliberare, nell'ambito della predetta emissione, nel rispetto del sopra indicato limite relativo al controvalore nominale massimo dell'emissione pari ad euro 100.000.000, che l'offerta sia rappresentata da un minimo n. 50.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna e un massimo n. 100.000 Obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna, per un valore nominale complessivo compreso tra euro 50.000.000 e euro 100.000.000.

Il Presidente illustra inoltre la proposta di deliberare, nell'ambito della predetta emissione, nel rispetto del limite relativo all'intervallo del tasso fisso nominale annuo lordo delle obbligazioni ricompreso in un intervallo tra il 4,75% e il 5,25%, e nel rispetto del limite relativo al prezzo di emissione massimo delle obbligazioni non superiore al 100% del valore nominale delle obbligazioni, deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo scorso, - che il tasso fisso nominale annuo lordo delle Obbligazioni sia pari al 4,75% (quattro e settantacinque per cento) e che il prezzo di emissione minimo delle obbligazioni non sia inferiore al 99% (novantanove per cento) del loro valore nominale.

Il Presidente illustra pertanto brevemente il contenuto della deliberazione che più oltre integralmente si riporta, che prevede altresì la proposta di deliberare in merito all'attribuzione al prestito obbligazionario della denominazione "Prestito Obbligazionario TIP 2014 - 2020", nonché in merito alla bozza del Regolamento destinato a disciplinare il prestito obbligazionario, documento che contiene, oltre a quanto sopra, la disciplina relativa agli obblighi assunti dall'emittente, allo status delle obbligazioni e all'organizzazione degli obbligazionisti. Detto documento è allegato al presente sotto la lettera "B".

Il Presidente, sulla base di quanto sopra esposto, rileva l'opportunità che il Consiglio di Amministrazione provveda, in questa sede, alla determinazione, tra l'altro, dell'ammontare



minimo dell'offerta, dell'importo della cedola delle obbligazioni, del prezzo minimo di emissione e della denominazione del prestito obbligazionario, conferendo mandato al Presidente e all'Amministratore delegato per la definizione di tutti gli ulteriori termini, modalità e condizioni dell'emissione delle obbligazioni che potrà riguardare, in particolare, il prezzo di emissione definitivo delle obbligazioni.

Il Presidente ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 2412, comma 5, del codice civile, come di recente modificato dal D.L. n. 83/2012 convertito in legge con la Legge 7 agosto 2012, n. 134, le limitazioni all'emissioni di obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 della predetta disposizione non si applicano, tra l'altro, alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati, elemento ricorrente con riferimento alle obbligazioni che verranno emesse dall'Emittente in relazione al prestito obbligazionario proposto.

Il Consiglio di Amministrazione, quindi,

richiamata

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2014 di emissione del prestito obbligazionario;

preso atto

della disciplina in materia di emissione di obbligazioni in relazione ad emissioni di obbligazioni destinate a quotazione nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, di cui agli artt. 2410 e 2412 del codice civile;

udita

la relazione del Presidente;

subordinatamente

al rispetto di ogni adempimento e condizione previsti dalla normativa applicabile,

dopo ampia discussione,


all'unanimità dei voti

DELIBERA

- 1) di attribuire al prestito obbligazionario deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo 2014, la seguente denominazione "Prestito Obbligazionario TIP 2014 - 2020";
- 2) di stabilire che l'offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni sia rappresentata da un minimo n. 50.000 obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna e un massimo n. 100.000 obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna, per un valore nominale complessivo compreso tra euro 50.000.000 e euro 100.000.000;
- 3) di stabilire che le obbligazioni del prestito obbligazionario abbiano le seguenti caratteristiche, in aggiunta a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 marzo ultimo scorso:

tasso fisso nominale annuo lordo delle obbligazioni: il tasso fisso nominale annuo lordo delle obbligazioni sarà pari al 4,75% (quattro e settanta cinque per cento);

- prezzo di emissione minimo delle obbligazioni: il prezzo di emissione minimo delle obbligazioni non sarà inferiore al 99% (novantanove per cento) del loro valore nominale.
- 4) di approvare la bozza del Regolamento (allegato sotto la lettera "B"), nella versione acquisita agli atti della riunione, che reca la disciplina del prestito obbligazionario, con espresso mandato al Presidente e all'Amministratore delegato in via tra loro disgiunta e fermi i limiti e le modalità di cui alle delibere assunte nei precedenti punti all'ordine del giorno, per apportare allo stesso tutti gli aggiornamenti e tutte le modifiche che si rendessero necessari od opportuni in sede di emissione, nonché di integrare il testo con le condizioni definitive delle obbligazioni e del relativo prestito obbligazionario nonché di apportare allo stesso tutte le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie e/o opportune anche a seguito di richieste da parte delle competenti Autorità ai fini del deposito presso Consob e presso Borsa Italiana S.p.A., il tutto dando sin d'ora per rato e valido l'operato degli stessi;
- 5) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore delegato in via tra loro disgiunta, per dare attuazione ad ogni attività ulteriore per l'emissione delle obbligazioni con tutti i poteri all'uopo necessari, compresi quelli di fissare termini, condizioni e modalità dell'emissione e offerta delle obbligazioni, ed in particolare, di determinare, nei limiti massimi deliberati, l'ammontare dell'emissione, stabilendo altresì, sempre nei limiti deliberati, il puntuale importo del prezzo di emissione definitivo delle obbligazioni, di depositare e pubblicare ogni documento richiesto dalle vigenti disposizioni, sottoscrivere ogni atto, contratto o altro documento necessario e/o opportuno per il perfezionamento dell'operazione, delegando agli stessi, in via tra loro disgiunta, ogni e qualsiasi attività non riservata dalla legge alla competenza dell'organo collegiale, compreso ogni più ampio potere per adempiere ad ogni formalità richiesta affinché le adottate deliberazioni conseguano le approvazioni di legge e per compiere tutti gli atti e negozi necessari e opportuni ai sensi della normativa vigente ai fini dell'emissione delle obbligazioni, ivi inclusi la predisposizione e la presentazione di ogni dichiarazione, atto o documento richiesto dalle competenti Autorità nonché la gestione dei rapporti con gli Organi e le Autorità competenti e la richiesta e l'ottenimento di tutte le autorizzazioni e approvazioni necessarie per il buon esito dell'operazione;
- 6) di conferire mandato al Presidente e all'Amministratore delegato in via tra loro disgiunta e fermi i limiti e le modalità di cui alle delibere assunte nei precedenti punti, con facoltà di subdelega, per dare attuazione alle deliberazioni di cui sopra ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4),



con ogni più ampia e opportuna facoltà al riguardo;
- provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale nonché compiere le formalità necessarie affinché le presenti deliberazioni siano iscritte nel Registro delle Imprese, con facoltà di introdurvi le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte che fossero allo scopo opportune e/o richieste dalle competenti Autorità anche in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese;
- compiere in genere tutto quanto necessario, utile od opportuno per il buon esito dell'iniziativa, ferma e invariata ogni altra determinazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 4 (quattro) marzo 2014 (duemilaquattordici).

Essendosi esaurita la trattazione del primo argomento dell'ordine del giorno, alle ore 8.45 (otto e minuti quarantacinque), la riunione prosegue con verbalizzazione in forma amministrativa per la trattazione degli ulteriori argomenti previsti dall'ordine del giorno medesimo.


E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo approva e con me lo sottoscrive in segno di conferma, omessa la lettura degli allegati per volontà del comparente medesimo.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato a mano su tre fogli per undici intere facciate e parte della dodicesima fin qui.

F.to Giovanni Tamburi

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio


ALLEGATO "A" AL N. 158.916/27.157 DI REPERTORIO




Tamburi Investment Partners S.p.A.

Foglio presenze Consiglio del
27 marzo 2014


Giovanni Tamburi



Alessandra Gritti



Claudio Berretti




Cesare d'Amico

in conference

Paolo d'Amico

in conference

Alberto Capponi



Giuseppe Ferrero

in conference

Manuela Mezzetti



Bruno Sollazzo

assente

Giorgio Rocco

in conference




Enrico Cervellera


assente

Silvia Chiavacci

in conference

Segretario: Dr. ~~Emilio Fano~~ Alessandra Gritti





ALLEGATO B AL M. 158916/27157 Rep.

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO

“Prestito Obbligazionario TIP 2014 - 2020”

Codice ISIN [●]

ART. 1 – IMPORTO, TAGLI, TITOLI E QUOTAZIONE

Il prestito obbligazionario denominato “Prestito Obbligazionario TIP 2014 – 2020” (il “**Prestito**”), di un ammontare nominale complessivo pari a euro [●], è emesso da **Tamburi Investment Partners S.p.A.** (l’“**Emittente**”) ed è costituito da n. [●] obbligazioni del valore nominale di euro 1.000 ciascuna (le “**Obbligazioni**”).

Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e sue successive modifiche ed integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”) e della relativa regolamentazione di attuazione.

Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. [●] del [●] 20[●], ha disposto l’ammissione alla quotazione delle Obbligazioni sul presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (il “**MOT**”). Le Obbligazioni sono state oggetto di un’offerta pubblica di sottoscrizione che si è svolta tra il [7 aprile 2014] e il [●] 2014 (l’“**Offerta**”).

In conformità a quanto previsto dal Testo Unico della Finanza e alla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli) nonché l’esercizio dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A.. I titolari, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli “**Obbligazionisti**”) non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-*quinquies* e 83-*sexies* del Testo Unico della Finanza e della relativa regolamentazione di attuazione.

ART. 2 – PREZZO DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse ad un prezzo pari al [●]% del loro valore nominale e cioè al prezzo di euro [●] per ciascuna Obbligazione, determinato al termine del periodo di Offerta.

ART. 3 – GODIMENTO

Il Prestito è emesso ed avrà come data di godimento il [25 aprile 2014] (la “**Data di Godimento del Prestito**”).

ART. 4 – DURATA

Il Prestito ha durata 6 anni (ovvero settantadue mesi) a decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e sino al corrispondente giorno del settantaduesimo mese successivo alla Data di Godimento del Prestito e cioè sino al [25 aprile 2020] (la “**Data di Scadenza del Prestito**”).



ART. 5 – INTERESSI

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi, al tasso fisso nominale annuo del 4,75% (il “Tasso di Interesse Nominale”) dalla Data di Godimento del Prestito (inclusa) e sino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa).

Il pagamento degli interessi sarà effettuato annualmente in via posticipata e cioè alla scadenza di ogni 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Godimento del Prestito. L'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito.

L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando il valore nominale di ciascuna Obbligazione, pari a euro 1.000, per il Tasso di Interesse Nominale. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di euro (0,005 euro arrotondati al centesimo di euro superiore).

Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi del relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nell'anno di calendario (365, ovvero in ipotesi di anno bisestile, 366) – secondo la convenzione *Act/Act unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato.

Qualora la data di pagamento degli interessi non dovesse cadere in un giorno lavorativo secondo il calendario di negoziazione di Borsa Italiana, di volta in volta vigente, (il “Giorno Lavorativo”), la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi.

Per “periodo di interessi” si intende il periodo compreso tra una data di pagamento degli interessi (inclusa) e la successiva data di pagamento degli interessi (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso fra la Data di Godimento del Prestito (inclusa) e la prima data di pagamento degli interessi (esclusa), fermo restando che laddove una data di pagamento degli interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo e sia quindi posticipata al primo Giorno Lavorativo successivo, non si terrà conto di tale spostamento ai fini del calcolo dei giorni effettivi del relativo periodo di interessi (*Following Business Day Convention - unadjusted*).

ART 6 – RIMBORSO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, le Obbligazioni saranno rimborsate alla pari e, dunque, al 100% del valore nominale, alla Data di Scadenza del Prestito.

Qualora il giorno di rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il rimborso verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

ART. 7 – RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO – FACOLTÀ DI ACQUISTO DA PARTE DELL'EMITTENTE

L'Emittente sarà tenuto al rimborso anticipato obbligatorio delle Obbligazioni in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal successivo articolo 8 qualora non sia posto rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi a partire dalla prima tra la data di comunicazione al Rappresentante Comune relativa all'inadempimento e la data in cui il Rappresentante Comune venga altrimenti a conoscenza dell'inadempimento medesimo e senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei possessori delle Obbligazioni. In caso di rimborso anticipato obbligatorio, le

Obbligazioni saranno rimborsate alla pari. Il rimborso del capitale delle Obbligazioni, così come il pagamento degli interessi fino alla data di effettivo rimborso, avrà luogo successivamente alla comunicazione con cui l'Emittente ha informato il mercato del rimborso anticipato con preavviso di almeno 5 Giorni di Mercato, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

L'Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni al prezzo di mercato o ad un prezzo concordato tra le parti. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l'offerta deve essere rivolta a tutti i titolari di Obbligazioni a parità di condizioni. Le Obbligazioni possono essere, a scelta dell'Emittente, mantenute, rivendute oppure cancellate, fermo restando che l'Emittente non potrà partecipare alle deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti per le Obbligazioni da esso eventualmente mantenute, ai sensi dell'art. 2415, quarto comma, del Codice Civile.

ART. 8 – OBBLIGHI DELL'EMITTENTE

8.1 PARAMETRI FINANZIARI

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a mantenere il seguente parametro finanziario, calcolato alla data del 31 dicembre di ogni anno di durata del Prestito, a partire dal 31 dicembre 2014 (ciascuna, la “Data di Calcolo”) sulla base del bilancio di esercizio annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e oggetto di revisione legale dei conti:

- a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto tra l'Indebitamento Finanziario Netto e il patrimonio netto d'esercizio non dovrà essere superiore a 1,25;

Ai fini del presente paragrafo, per “Indebitamento Finanziario Netto” dovranno essere prese a riferimento le seguenti voci del bilancio di esercizio: Debiti finanziari + Passività finanziarie correnti – Disponibilità liquide e mezzi equivalenti – Attività finanziarie correnti – crediti finanziari correnti.

Il rispetto del parametro finanziario dovrà essere attestato mediante lettera sottoscritta dal legale rappresentante dell'Emittente accompagnata da un'attestazione che confermi tale rispetto, rilasciata dalla società di revisione dell'Emittente da inviarsi al Rappresentante Comune entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio e, in ogni caso, non oltre il 120° (centoventesimo) giorno dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

8.2 LIMITI ALLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve di utili eccedenti un ammontare annuo pari al 10% (dieci per cento) del patrimonio netto risultante dal bilancio di esercizio dell'Emittente approvato in ciascun esercizio nel corso della durata del Prestito (il “Cap Annuale”). Resta ferma la facoltà dell'Emittente di distribuire negli esercizi successivi - in aggiunta al Cap Annuale dell'esercizio in corso al momento della distribuzione - gli utili eventualmente non distribuiti negli esercizi precedenti e che sarebbero stati distribuibili in quanto non eccedenti l'ammontare del Cap Annuale calcolato con riferimento a ciascun esercizio.

8.3 NEGATIVE PLEDGE

Per tutta la durata del Prestito, l'Emittente si impegna a non concedere pgni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni presenti e futuri, materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né garanzie personali (le “Garanzie”) a favore di ulteriori emissioni da parte dell'Emittente o di Società Controllate (come di seguito



definite) di obbligazioni o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici che prevedano obblighi di rimborso, salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fatte salve le seguenti Garanzie che potranno essere costituite e mantenute sui beni dell'Emittente:

le Garanzie esistenti alla data di emissione del Prestito, coincidenti con le garanzie concesse in relazione a finanziamenti bancari preesistenti contratti dall'Emittente e/o da Società Controllate (come di seguito definite);

le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un'eventuale violazione); e

le Garanzie costituite per operazioni *pro soluto* di *project finance*, *sale and lease back*, *factoring* e operazioni di cartolarizzazione.

L'Emittente si impegna ad assicurare che l'obbligo previsto dal presente articolo sia applicato e rispettato per tutta la durata del Prestito anche dalle Società Controllate.

Per "Società Controllate" si intendono qualunque società che alla data del presente regolamento e nell'arco della durata del Prestito risulti sottoposta al controllo dell'Emittente ai sensi del combinato disposto degli articoli 93 del Testo Unico della Finanza e 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del Codice Civile.

ART. 9 – SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni avverranno esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A..

ART. 10 – STATUS DELLE OBBLIGAZIONI

Le Obbligazioni non sono subordinate agli altri debiti chirografari presenti e futuri dell'Emittente.

ART. 11 – TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI E RAPPRESENTANTE COMUNE

Per la tutela degli interessi comuni degli Obbligazionisti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile. Gli Obbligazionisti acconsentono sin d'ora a qualsiasi modifica delle Obbligazioni apportata dall'Emittente volta ad eliminare errori manifesti oppure di natura esclusivamente formale nel Regolamento del Prestito.

L'assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- (1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune degli Obbligazionisti (il "Rappresentante Comune");
- (2) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- (3) sulla proposta di amministrazione straordinaria e di concordato;
- (4) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- (5) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

L'assemblea degli Obbligazionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dal Rappresentante Comune, quando lo ritengono necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da tanti Obbligazionisti che rappresentino il ventesimo delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Si applicano all'assemblea degli Obbligazionisti le regole previste dal Codice Civile per l'assemblea straordinaria dei soci delle società per azioni. Le relative deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni aventi a oggetto le modifiche delle condizioni del Prestito, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

Le deliberazioni assunte dall'assemblea degli Obbligazionisti sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 del Codice Civile. L'impugnazione è proposta innanzi al Tribunale di Milano, in contraddittorio con il Rappresentante Comune.

Il Rappresentante Comune può essere scelto anche al di fuori degli Obbligazionisti e possono essere nominate anche le persone giuridiche autorizzate all'esercizio dei servizi di investimento, nonché le società fiduciarie. Il Rappresentante Comune, in carica per i primi tre esercizi decorrenti dalla Data di Godimento del Prestito, è individuato, ai sensi del presente Regolamento, in Istifid S.p.A. - Società Fiduciaria e di Revisione. Con riferimento alla revoca, alla nuova nomina del Rappresentante Comune o al rinnovo del medesimo alla scadenza della carica, trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di cui all'art. 2417 del Codice Civile.

Il Rappresentante Comune provvede all'esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti e tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con l'Emittente. Il Rappresentante Comune ha il diritto di assistere alle assemblee dei soci dell'Emittente. Per la tutela degli interessi comuni, il Rappresentante Comune ha la rappresentanza processuale degli Obbligazionisti anche nel concordato preventivo, nel fallimento, e nell'amministrazione straordinaria dell'Emittente. Non sono, in ogni caso, precluse le azioni individuali degli Obbligazionisti, salvo che tali azioni siano incompatibili con le deliberazioni dell'assemblea degli Obbligazionisti.

ART. 13 – IDENTIFICAZIONE DEI TITOLARI DELLE OBBLIGAZIONI

L'Emittente potrà chiedere in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, tramite una società di gestione accentrata, i dati identificativi dei titolari delle Obbligazioni, unitamente al numero di Obbligazioni registrate nei conti ad essi intestati.

L'Emittente è tenuto ad effettuare la medesima richiesta su istanza dell'assemblea degli Obbligazionisti, ovvero su richiesta di tanti Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà della quota prevista dall'articolo 2415, comma 2 del Codice Civile. Salva diversa previsione inderogabile legislativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi all'identificazione dei titolari delle Obbligazioni sono a carico degli Obbligazionisti richiedenti.

ART. 14 – REGIME FISCALE

Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che si rendono dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi ed altri frutti.

ART. 15 – VARIE

Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente e con le ulteriori modalità previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni.

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.

I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti.

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro dove ha sede legale l'Emittente ovvero, qualora l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

F.to Giovanni Tamburi

F.to ALFONSO COLOMBO, Notaio

E' copia conforme all'originale nei miei atti.

Milano, li

27 MAR. 2014

